



Sede legale: Via G. Cusmano, 24 - 90141 PALERMO
 C.F. e P.I.V.A.: 05841760826
 DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO
 ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
 UOC GESTIONE GIURIDICA E SVILUPPO
 ORGANIZZATIVO
 UOS AMMINISTRAZIONE RISORSE
 UMANE, VERTENZE E PROCEDIMENTI
 DISCIPLINARI

A. S. P. - PALERMO	
U. R. P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico	
* 23 FEB. 2013 *	
Prot. 388/URP	

DATA 25 FEB. 2013

Prot. 4643

- Al Direttori dei Dipartimenti Amministrativi
- Al Direttori dei Dipartimenti Sanitari
- Al Direttori dei Distretti Sanitari
- Al Direttori F.I.O. dei PP. OO.
- Al Coordinatori amministrativi dei distretti ospedalieri
- Al Direttore della UOC Bilancio e programmazione
- Al Direttore della UOC Contabilità analitica e patrimonio
- Al Direttore della UOC Contabilità generale e gestione tesoreria
- Al Direttore della UOC Programmazione e organizzazione delle attività di cure primarie
- Al Direttore della UOC Integrazione socio-sanitaria
- Al Direttore della UOC Medicina Legale
- Al Direttore della U.O.C. Coordinamento staff strategico
- Al Direttore della U.O.C. Psicologia
- Al Direttore della U.O.C. Servizio prevenzione e protezione
- Al Responsabile della UOS Gestione contenzioso
- Al Responsabile della UOS Contenzioso del lavoro
- Al Responsabile della UOS Gestione sinistri del personale
- Al Responsabile della UOS Sorveglianza sanitaria
- Alla UOS Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche
- Alla UOS Servizio sociale professionale
- Al Ufficio Relazioni con il Pubblico

E.p.c

- Al Commissario Straordinario
- Al Direttore Amministrativo
- Al Direttore Sanitario

Oggetto : anagrafe delle prestazioni .

La legge n. 190/2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione, in vigore dal 28 novembre 2012, ha modificato l'art. 53 del

D.Leg.von.165/2001 in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici.

La novella legislativa ha valorizzato l'obbligo per l'Amministrazione, quando conferisce incarichi ai propri dipendenti ovvero autorizza lo svolgimento d'incarichi provenienti da altri Soggetti Pubblici o Privati, di evitare sempre situazioni di conflitto, anche potenziale, d'interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Infatti è stato rafforzato il versante relativo alla insussistenza del conflitto di interessi tra l'attività ordinaria svolta dal dipendente e l'attività extra impiego, prevedendo in proposito, che il soggetto competente a rilasciare l'autorizzazione per lo svolgimento dell'incarico extra impiego dovrà valutare l'assenza di conflitto di interessi "anche potenziale" (art. 53 - comma 7 e 9- cit).

Viene ribadito poi che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del Fondo di produttività o di fondi equivalenti. La nuova disposizione recata al comma 7 bis, ha poi previsto che **l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.**

Inoltre, una nuova disposizione è contenuta al comma 16 ter, ove è previsto che i ~~dipendenti i quali, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri amministrativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni~~ non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di questa disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Nel rimandare ad una attenta lettura della suddetta novella legislativa per tutti gli altri aspetti innovativi della normativa vigente, si ritiene in questa sede necessario richiamare la attenzione delle SLL sui **nuovi adempimenti e obblighi di comunicazione** introdotti in materia di anagrafe delle prestazioni.

In particolare è normativamente previsto che :

A) ai sensi del comma 11 **entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi** (- e non più quindi entro il 30 aprile di ciascun anno come finora

previsto), i Soggetti Pubblici o Privati devono comunicare all'Amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

Ai predetti fini, le autorizzazioni rilasciate dai Direttori dei Dipartimenti Sanitari, dai Direttori Sanitari dei PPOO, dai Direttori dei Distretti Sanitari e dai Responsabili delle UUOO in Staff, giusta delega di cui alla circolare n 15215/Dg del 15 novembre 2006, devono già prevedere l'invito per i Soggetti conferenti a comunicare ai responsabili delle suddette strutture, gli importi dei compensi erogati entro 15gg dalla loro erogazione; sempre le suddette strutture dovranno far poi pervenire immediatamente a questo Dipartimento i suddetti dati con l'indicazione del provvedimento autorizzativo dell'incarico cui il compenso si riferisce, onde consentire la comunicazione degli importi in via telematica entro il 30 giugno di ciascun anno;

B) ai sensi del comma 12: **entro quindici giorni dal conferimento o autorizzazione dell'incarico, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti**, le Amministrazioni Pubbliche devono comunicare in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione deve essere accompagnata da una relazione che consente di accompagnare ciascun incarico con i dati richiesti dalla norma e, in particolare, relativi:

1. alle norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati;
2. alle ragioni del conferimento o dell'autorizzazione;
3. ai criteri di scelta dei dipendenti, in particolare per gli incarichi conferiti;
4. alla rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione;
5. alle misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.

~~A tal fine nel portale PERLAPA (www.perlapa.gov.it/), la funzionalità relativa all'inserimento degli incarichi a dipendenti~~ aggiungerà, secondo quanto appreso dal suddetto portale ,, un ulteriore campo obbligatorio, nominato "Relazione di accompagnamento", che consentirà di accompagnare ciascun incarico con i dati richiesti.

Per quanto sopra i Direttori dei Dipartimenti Sanitari, i Direttori Sanitari dei PPOO, i Direttori dei Distretti Sanitari e i Responsabili delle UUOO in Staff, competenti al rilascio delle autorizzazioni de quo giusta delega di cui alla circolare n 15215/Dg del 15 novembre 2006, dovranno :

- a) attivare , qualora non effettuato , l'accesso tramite credenziali e password presso il portale Perlapa seguendo le indicazioni ivi contenute; a tal fine prenderanno immediati contatti con il Dirigente Responsabile a livello aziendale PERLAPA , Dr. Gioacchino Iraci, in servizio presso questo Dipartimento per l'attribuzione delle password e credenziali necessarie per l'accesso al sito della Funzione Pubblica;
- b) curare con la massima attenzione l'attività di inserimento dei dati nel suddetto portale di tutti gli incarichi conferito o autorizzati ai propri dipendenti (es.

docenze, comprese quelle in materia di prevenzione incendi, ecc) secondo la tempistica e con le modalità descritte al precedente punto B);

Tutti i destinatari della presente circolare, quindi compresi anche i suddetti Responsabili delegati al rilascio delle autorizzazioni de quo , dovranno, poi, per gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti nell'anno precedente, anche a titolo gratuito , far pervenire immediatamente a questo Dipartimento e comunque entro e non oltre il 30 marzo di ciascun anno , secondo le modalità già note (vedi al riguardo nota prot.10750 del 16 aprile 2012 qui allegata) , gli importi dei compensi ove erogati dall'Amministrazione di appartenenza nonché i compensi comunicati dai soggetti pubblici o privati conferenti l'incarico stesso con l'indicazione del provvedimento autorizzativo dell'incarico cui il compenso si riferisce, onde consentire la comunicazione, che verrà effettuata da questo Dipartimento , degli importi in via telematica entro il 30 giugno di ciascun anno.

Si rammentano, infine, le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione:

1) comma 9 dell'art 53 del D.Lgs. 165/01 "Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze."

2) comma 15 dell'art.53 del D.Lgs. 165/01 "Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi dall'11 al 14, non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9."

Nell'assicurare l'ampia disponibilità dello scrivente Dipartimento per ogni chiarimento necessario , vorranno le SSL dare assicurazione sugli adempimenti posti in essere

Il Dirigente Amministrativo
(Dr. Avv. Giuseppe Campisi)

Il Direttore dell'UOC
(Dr.ssa Mariagiuseppina Montagna)

Il Direttore del Dipartimento
(Dr. Gaetano Ma Corte)

